PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0148(CNS)

21.9.2007

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania
(COM(2007)0413 – C6-0293/2007 – 2007/0148(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Adina-Ioana Vălean

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania
(COM(2007)0413 – C6-0293/2007 – 2007/0148 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM (2007)0413)[1],

– visto l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) i) e ii) e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0293/2007),

– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0000/2007),

1. approva la conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Albania.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo viene consultato sull'approvazione della conclusione di due tipi di accordi paralleli e subordinati l'uno all'altro con i Balcani occidentali: accordi di riammissione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il Montenegro e accordi di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e l'Albania (avendo l'Albania già concluso un accordo di riammissione nel 2005).

L'importanza per i paesi dei Balcani occidentali di concludere accordi di riammissione e di facilitazione dei visti al fine di combattere i problemi legati alla migrazione clandestina è stata ribadita dal vertice UE-Balcani occidentali di Salonicco del 21 giugno 2003.

La relatrice saluta con favore i suddetti accordi, sottolineandone l'importanza per i Balcani occidentali e la necessità di coglierne i benefici per entrambe le parti: l'UE e questa regione strategicamente importante per l'Unione, che comprende paesi con una prospettiva di adesione all'UE (alla Croazia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è stato conferito lo status di paesi candidati).

La conclusione di tali accordi di facilitazione dei visti dev'essere vista come un passo importante che può incoraggiare i paesi dei Balcani occidentali ad attuare riforme di rilievo e a rafforzare la cooperazione a livello regionale e con l'UE in aree quali il rafforzamento dello stato di diritto, la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione e il miglioramento della capacità amministrativa per quanto riguarda il controllo delle frontiere e la sicurezza dei documenti mediante l'introduzione di identificatori biometrici.

Un sistema di immigrazione ben funzionante richiede accordi di riammissione efficaci, in assenza dei quali non si dovrebbero concludere neppure accordi di facilitazione dei visti. Tuttavia, l'UE dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso ad altri strumenti, di natura politica, economica, commerciale o inerenti alla politica di sviluppo, al fine di concludere e attuare gli accordi di riammissione.

La relatrice si compiace del fatto che la CE tenga conto di vari aspetti del settore della GAI, quali la gestione delle frontiere, la sicurezza dei documenti, l'immigrazione e l'asilo e la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione, nel decidere se avviare o meno i negoziati sulla facilitazione del rilascio dei visti con paesi terzi. In effetti, l'Albania, il Montenegro, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia, la Bosnia e l'Erzegovina hanno tutti problemi specifici in questi ambiti, che richiedono un approccio differenziato.

La relatrice rimane tuttavia molto critica nei confronti del ruolo molto limitato del Parlamento europeo nella conclusione di tali accordi, un fatto deplorevole che incrementa il deficit democratico tra cittadini ed istituzioni dell'UE. Le questioni suddette hanno implicazioni dirette per i cittadini dell'UE, ma, purtroppo, il Parlamento europeo non viene informato in alcuna fase dell'apertura dei negoziati o durante i negoziati in merito all'impatto degli accordi di riammissione e di facilitazione dei visti e alle loro implicazioni in termini di diritti umani e diritti di asilo.

Gli obiettivi e il quadro formale degli accordi comunitari di riammissione giustificano la necessità che il PE venga informato sull'impatto della loro attuazione negli Stati membri.

Occorrono informazioni concernenti il numero di emigrati rimpatriati, la nazionalità, lo status e il periodo medio di attesa tra l'arresto, la richiesta di riammissione e il trasferimento al fine di stilare una relazione annuale che dovrebbe essere presentata al PE in vista di un dibattito.

Gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti dovrebbero contenere un meccanismo di controllo e una clausola di sospensione onde consentire all'UE di sospendere, in qualunque momento, l'applicazione dell'accordo in caso di difficoltà di attuazione o di sviluppi politici inattesi.